



2752/A32 2/05/2016

**CONVENZIONE COLLETTIVA PER LE ATTIVITÀ  
DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO**

**TRA**

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. GALILEI" - Via Matilde di Canossa, 21 -  
26013 CREMA codice fiscale 82011270194  
- di seguito denominato "soggetto promotore",  
rappresentato dal Prof. Angelo Bettinelli nato a Crema il 06/06/1954  
codice fiscale BTTNGL54H06D142D

**E**

ISTITUTO COMPRENSIVO "CREMA TRE"- di seguito denominato "soggetto  
ospitante",  
con sede legale LARGO PARTIGIANI D'ITALIA, 2-26013 CREMA  
codice fiscale 91016020199  
Partita IVA 91016020199  
rappresentato dal Prof. Paolo Carbone, nato a Luino il 03/05/1970  
codice fiscale CRBPLA70E03E734D

**PREMESSO CHE:**

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

**ARTICOLO 1**

**DEFINIZIONE DEL TIROCINIO**

**L'ISTITUTO COMPRENSIVO "CREMA TRE"**, qui di seguito indicato anche come il "soggetto ospitante", si impegna a ospitare, a titolo gratuito presso le proprie strutture soggetti in alternanza scuola lavoro, su proposta dell'ISTITUTO





D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. GALILEI", di seguito indicato anche come l' "istituzione scolastica" per realizzare attività coerenti con le finalità dei percorsi di alternanza scuola lavoro.

## **ARTICOLO 2**

### **PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE**

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

## **ARTICOLO 3**

### **LE FUNZIONI DI TUTORAGGIO**

1. Durante lo svolgimento di ogni tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante indicati nei singoli Progetti Formativi Individuali. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del tutor indicato nel Progetto Formativo Individuale, previa comunicazione alle parti. Insieme oltre al Progetto Formativo



Individuale dovranno predisporre un percorso sulla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Inoltre dovranno verificare il rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

2. Ogni tutor designato dal soggetto promotore collabora alla stesura del Progetto Formativo Individuale, si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio. Assiste e guida lo studente nel percorso sostenendolo in caso di eventuali criticità. Inoltre gestisce il raccordo con gli organi dell'Istituzione scolastica/formativa frequentata dal tirocinante ai fini della valutazione relativa all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso scolastico/formativo ai sensi dei singoli Progetti Formativi Individuali, valorizzando gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente. Il docente tutor assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
  
3. Il tutor designato dal soggetto ospitante, nel rispetto del Progetto Formativo Individuale che elabora con il docente tutor della scuola, è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, aggiornando la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.) e coinvolgendo lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza. Garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne. Fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

## **ARTICOLO 4**

### **DIRITTI E OBBLIGHI DEL TIROCINANTE**

1. Le parti concordano che ogni tirocinante/studente:
  - a) è tenuto a svolgere le attività previste dal proprio Progetto Formativo Individuale, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di





ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE

**GALILEO GALILEI** - Crema (CR)

*Istituto Tecnico: Settore Tecnologico - Liceo Scientifico: Scienze Applicate*



- lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro;
- b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare frequentare le attività formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" e s.m.i.;
  - c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
  - d) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20;
  - e) ha la possibilità di interrompere le attività di alternanza scuola lavoro in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor del soggetto promotore.

2. Le parti concordano altresì che a favore dei tirocinanti:  
non è prevista alcuna indennità/rimborso di partecipazione.

## **ARTICOLO 5**

### **GARANZIE ASSICURATIVE**

1. Ogni tirocinante è assicurato:
  - a) presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal soggetto promotore, ai sensi dell'art. 190, comma 2, del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.
  - b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dal soggetto promotore
2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.

## **ARTICOLO 6**

### **MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

1. Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", e s.m.i. i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:





- a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011.

**Indicare:**

- formazione generale: erogazione a carico del soggetto promotore;
- formazione specifica: erogazione a carico del soggetto ospitante;

- b) gli obblighi di cui agli artt. 36 "Informazione ai lavoratori" e 41 "Sorveglianza sanitaria" del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. sono a carico del soggetto ospitante.

### **ARTICOLO 7**

#### **DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO**

1. La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione al 31/08/2021 e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza fino alla conclusione di questo comprese le eventuali sospensioni e proroghe, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative.
2. Relativamente a ciascun tirocinio attivato, per ciascuna delle parti firmatarie sono causa di recesso dagli obblighi sottoscritti con la presente convenzione le seguenti fattispecie:
  - a) il comportamento del/dei tirocinante/i tale da far venir meno le finalità del progetto formativo;
  - b) il mancato rispetto da parte del soggetto ospitante degli obiettivi del Progetto Formativo Individuale o il mancato effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante;
  - c) la sostituzione da parte del soggetto ospitante del tutor indicato nel Progetto Formativo Individuale in assenza di preventiva informazione al soggetto promotore;
3. Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all'altra parte e al/ai tirocinante/i coinvolto/i *mezzo scritto* e avrà effetto dalla data inserita nella comunicazione.
4. Il recesso riferito ad un singolo tirocinio non può dare luogo al recesso dagli obblighi sottoscritti e riferiti ad altri tirocini attivati né impedire l'attivazione di ulteriori tirocini ai sensi dell'art. 1 comma 2 della presente convenzione.
5. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.





Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 825 del 25/10/2013.

Crema, 02/05/2016  
 Prot. 110/A/M V

IIS G. GALILEI CREMA

Angelo Bettinelli

ISTITUTO COMPRENSIVO  
 CREMA TRE

Paolo Carbone


